



# PROVINCIA DI TERAMO

V SETTORE

URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
DIFESA DEL SUOLO

Prot. n. 227880

Teramo, 31 LUG. 2009

Rif. a nota n° 2715  
del 25/05/2009

**Responsabile dell'Ufficio Tecnico**  
**Geom. Nino Di Clemente**  
**Comune di**  
**64036 CELLINO ATTANASIO (TE)**

**OGGETTO :** Richiesta parere di compatibilità su un progetto di costruzione di un opificio industriale per la realizzazione di marchiatura animali in Zona artigianale-industriale ad iniziativa privata in località Stampalone.

Vista la nota sopra citata, con la quale il Comune di Cellino Attanasio ha richiesto il parere di compatibilità di un intervento di realizzazione di opificio per marchiatura animali (cavalli) con gli usi previsti nella zona urbanistica D3 - Artigianale-Industriale di espansione privata - del vigente P.R.E. (art. 18 N.T.A.) e in particolare con gli usi U.3 - edifici produttivi (artigianali, industriali), assemblaggio, magazzini di stoccaggio e deposito, ecc., si è del seguente parere:

Va rilevato preliminarmente che nell'oggetto della nota comunale prot. 2715 del 25/05/2009, viene fatto riferimento alla costruzione di un "opificio industriale" mentre nella nota stessa si parla di "impianto artigianale" e che, pertanto, occorrerebbe conoscere l'esatta destinazione dell'edificio che si intende realizzare.

Premesso quanto sopra, la questione va affrontata sotto un duplice aspetto: urbanistico-edilizio e sanitario. Infatti la specificità dell'attività che si intende realizzare (centro marchiatura animali) implica la presenza, o meglio, lo stazionamento quasi quotidiano di animali, siano essi equini o ovini, il che impone il rispetto di norme sanitarie dovute sia alla specificità dell'attività che si vuole porre in essere sia alla presenza, quotidiana e costante, nella zona artigianale/industriale, di persone che lavorano in edifici con destinazione d'uso U3 e U4.

Pertanto, a prescindere dal rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, per le quali si rinvia alle competenti autorità, vanno valutati i riflessi (emissioni di cattivi odori, liquami, ecc.) che tale attività determinerebbe su quelle circostanti, attività che non escludono quelle di tipo alimentare. (industrie di trasformazione, ecc.).

Sotto l'aspetto normativo, inoltre, il P.R.E. non individua chiaramente quali siano le attività consentite e quali quelle non consentite, parlando genericamente di "edifici produttivi (artigianali-industriali)"; né la normativa o la giurisprudenza è di aiuto in quanto la legge 8 agosto 1985 n. 443, all'art. 3, comma 1, enuncia: "È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività

*agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa." mentre la Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 4567 del 01/03/2006) si rifà all'articolo 2195, comma primo, n. 1), del Codice civile che, nel definire le attività industriali, comprende non solo quelle che producono beni ma anche quelle che producono servizi senza ulteriori specificazioni.*

Pertanto, alla luce di quanto sopra, condividendo le perplessità manifestate dalla stessa Commissione Edilizia Comunale, lo scrivente Ufficio ritiene che il Comune debba procedere ad una specifica variante alle N.T.A. del P.R.E. onde individuare con esattezza le categorie delle attività consentite e, con le opportune motivazioni, quelle non consentite, al fine di non determinare eventuali contenziosi che, sicuramente, verrebbero innescati da chi, svolgendo nella zona attività sicuramente individuabili come artigianali o industriali, trarrebbe nocimento dalla vicinanza di un attività quale quella richiesta. In alternativa tale precisazione potrà anche essere fatta con un'interpretazione autentica della norma di P.R.E. da parte del Consiglio Comunale nella quale si definiscono le attività escluse e/o i criteri di esclusione.

Ad ogni buon conto questo ufficio ritiene che l'attività richiesta possa trovare migliore e più compatibile collocazione nell'ambito del territorio agricolo con l'applicazione delle norme del P.R.E. che fanno riferimento all'art. 72 della L.R. 18/83 e s.m.i..

Il Dirigente  
Arch. Francesco Antonelli

